



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA nr. 14 del 29/06/2016

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2016

IL SINDACO

(Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225)

CONSIDERATO

- Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- Che il verificarsi di un incendio, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO

- Che in vista dell'approssimarsi di tale stagione, è necessario predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

VISTI

- l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i.;
- la legge 225/92, l'art. 108 del D.Lgs n. 112/98 e la legge regionale L.R. n. 14/98, in materia di protezione civile; - la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata e integrata dalle legge regionali 19 agosto 1999, n. 13, 18 dicembre 2000, n. 26 e 14 aprile 2006, n. 14;

-l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
- gli art. 449 e 650 C.P. e l'art. 13 del D.lgs. n. 205/2010 che ha riscritto l'art.185 del D.Lgs n.152/2006 disponendo al comma 1 lettera f) che:"...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente nè mettano in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, configurando, pertanto, il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato dall'art. 256 c.1 del sopracitato D.lgs 152/2006, la combustione sul campo dei residui vegetali;

- il Piano Comunale per gli incendi d'interfaccia redatto in conformità all'art.14, c.8 lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito con modificazioni dalla L.116/2014 nella parte che testualmente recita: "b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.».
- il D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

A) I proprietari e possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere , al diserbo ed alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;

B) I proprietari e possessori di cui alla lettera A) sono tenuti, , a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt 5,00;

C) Ogni cittadino, anche turista o gitante, deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;

D) Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia abitazioni, deve darne immediato avviso tramite il 1515 al Corpo Forestale della Regione Siciliana o tramite il 115 ai Vigili del Fuoco;

E) Le attività di prevenzione incendi di cui alla lettera A), non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;

F) Gli Enti interessati (ANAS, Provincia Regionale oggi Libero Consorzio, ex Ferrovie dello Stato, Enel, Telecom, Consorzio di Bonifica), devono provvedere al decespugliamento e alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;

G) Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza;

H) Fino al 31 ottobre 2016, stante l'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:

- far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;
- abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
- ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccagginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
- all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi.

I) Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescò e lo sviluppo di incendi.

J) E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- l'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal mese di novembre al mese di aprile di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall'alba fino alle ore 10,00;
- il quantitativo massimo giornaliero del materiale agricolo da bruciare, non deve superare i 3 mt steri per ettaro, e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mq 1 (uno);

AVVERTE

Che, in caso di violazione della presente ordinanza – fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia – ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00, e che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;

Restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- inserita nel sito internet del Comune;
- affissa nelle strade più frequentate del territorio comunale;
- notificata al responsabile del servizio Polizia Municipale e al Comandante della locale stazione del Carabinieri, affinché vigilino sull'esecuzione della stessa e accertino eventuali trasgressioni/inadempimenti;
- notificata al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile.

Dalla residenza municipale, 29/06/2016



IL SINDACO

(Dr. Pasquale MONEA)